



**COMUNE DI GRATTERI**  
**Provincia di Palermo**

***DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA***

N. 97 del 08/06/2018

**Registro Generale**

N. 160 del 03/07/2018

**OGGETTO:AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE  
DATI (Data Protection Officer - D.P.O.) e assistenza  
informatica adeguamento normativa GDPR.**

## IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

### PREMESSO:

- Che il DUP relativo all'annualità 2017/2019 è stato approvato dal C.C. con delibera n. 39 del 09.10.2017;
- Che in data 08.11.2017 con delibera n. 1 adottata dal Commisario ad Acta in funzione del Consiglio Comunale, in forza di nomina con D.A. n. 239 del 07.08.2017, è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;
- Che con determinazione n.10 del 03.5.2018 il sottoscritto Dott. Vincenzo Raitano, Commissario straordinario dell'Ente, ha assunto la Responsabilità dell'Area Amministrativa e socio Assistenziale con decorrenza 03.5.2018;

Atteso che il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 c.d. GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

Rilevato che il summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dell'Unione Europea ed entrerà in vigore il 25 maggio 2018;

Considerato che con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 viene recepito nel nostro ordinamento giuridico il "principio di accountability" (obbligo di rendicontazione) che impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:

- di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, altresì, l'obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l'efficacia delle misure di sicurezza adottate;
- che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta - o anche in formato elettronico - deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e che, su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono tenuti a mettere il registro a disposizione dell'autorità di controllo;

Considerato, inoltre, che detto Regolamento ha rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a carico di imprese e pubbliche amministrazioni prevedendo, in particolare, in caso di violazioni dei principi e disposizioni del Regolamento, che le sanzioni, per le Pubbliche Amministrazioni, possono arrivare fino a 20 milioni di euro (art. 83);

Considerato che tali obblighi di documentazione delle misure di sicurezza risultano analoghi a quelli previsti dal documento programmatico sulla sicurezza (DPS) - di cui al D.Lgs. 196/2003 - abrogato dal Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012;

Tenuto conto, inoltre, che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha disciplinato la nuova figura del "Data Protection Officer" (DPO), responsabile della protezione dei dati personali - che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di nominare al proprio interno ovvero mediante ricorso a soggetti esterni all'Ente, in base ad un contratto di servizi - con il compito di consulenza e verifica sugli adempimenti in materia di privacy;

Considerato che tra il personale interno dell'Ente non sono presenti le professionalità necessarie a ricoprire il ruolo del DPO che, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, deve essere dotato della "conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, della adeguata esperienza negli Enti Pubblici e con profonda conoscenza informatica in materia di privacy, e della capacità di assolvere ai compiti di cui all'art. 39" del medesimo GDPR;

Che a seguito di indagine di mercato sono stati acquisiti i seguenti preventivi di spesa:

- Ditta Halley Consulting S.p.A. con sede in Reggio Calabria – prot. 4050 del 07.6.2018 – che per il servizio di che trattasi ha proposto l'offerta economica di € 3.500,00 annue oltre IVA di legge; oppure il canone per tre anni per l'importo di € 8.925,00 oltre IVA di legge;
- Ditta IG Consult di Sandro Grasso con sede in Gratteri – prot. 4048 del 07.6.2018 – che chiede la somma annua di € 1.500,00 oltre IVA;

Considerato che il preventivo di spesa migliore è quello presentato, dalla Ditta IG Consult di Sandro Grasso con sede in Gratteri, Via San Leonardo n.12, che, per lo svolgimento dell'incarico di DPO e assistenza all'adeguamento normativa GDPR, offre, per mesi 12, l'importo € 1.500,00 al netto dell'IVA, ditta individuale in possesso delle necessarie competenze, come risulta dal preventivo;

Richiamati :

- l'art. 36, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede l'affidamento diretto, per importi inferiori a 40 mila euro;

- l'art. 36, comma 6, del citato decreto che prevede il ricorso alle procedure di acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A.;

Dato atto che il servizio richiamato in oggetto non è fra le convenzioni attive di CONSIP;

Considerato che l'importo presentato risulta congruo rispetto alle prestazioni previste;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'affidamento per il servizio di che trattasi, nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta Ditta IG Consult di Sandro Grasso;

Rilevato, inoltre che, ai fini di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., trattandosi di un servizio di natura intellettuale, non si ravvisa l'esistenza di interferenze e, pertanto, i costi della sicurezza sono pari a zero;

Visto il DURC, dal quale si evince che la ditta Ditta IG Consult di Sandro Grasso è in regola con i versamenti contributivi;

Visto l'art. 163, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e considerata l'esigenza di adempiere indefettibilmente agli obblighi di legge, onde evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, in conseguenza dell'irrogazione delle sanzioni previste in caso di inottemperanza;

## DETERMINA

1) **Di affidare** alla **Ditta IG Consult di Sandro Grasso** con sede in Gratteri, Via San Leonardo n.12, per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, il servizio finalizzato allo svolgimento dell'incarico annuale di DPO - tramite la ditta individuale individuata, IG Consult di Sandro Grasso - per l'importo onnicomprensivo di € 1.500,00 al netto dell'IVA;

2) **Di dare atto** che il servizio ha natura intellettuale e non prevede la stesura del DUVRI e che, pertanto, i costi della sicurezza sono pari a zero;

3) **Di dare atto** che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art.26, comma 1, della legge 488/1999, aventi per oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura;

4) **Di impegnare** la spesa prevista, per 12 mesi, di € 1.830,00, IVA compresa, sul capitolo 148/2 del Bilancio pluriennale 2017/2020; *in giunta ad € 915,00 con esigibilità 2018 ed in piano ad € 915,00 con esigibilità al 2019.*

6) **Di disporre** la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 45 del vigente regolamento di contabilità e nella sezione "Amministrazione Trasparente".

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**



*Dott. Vincenzo Raitano*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "V. Raitano", is written over the typed name.